

Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.

Art. 2

1. L' articolo 4 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

Beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare dei contributi:

- a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
- b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
- c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali. >>.